

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART. 1 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Il Comune di Acuto è proprietario dei seguenti impianti sportivi:

- a) Campo di calcio ed annessi spogliatoi sito in località "Colle Borano"
- b) Campo di bocce sito in Via G. Germini;
- c) Centro sportivo e ricreativo in località "Casenuove"

ART. 2 GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La gestione degli impianti sportivi di cui all'art. 1 potrà avvenire o in forma diretta o mediante affidamento in concessione a terzi oppure attraverso forme di gestione mista pubblico-privata.

2. La concessione a terzi, potrà avvenire in uso gratuito esclusivamente a favore delle associazioni che non perseguono fini di lucro. La scelta di tale concessionario avverrà prioritariamente tra le associazioni sportive iscritte al CONI o federazioni affiliate, e seguendo le procedure dell'evidenza pubblica (stabilendo che a parità di condizioni prevarrà il criterio della anzianità di iscrizione).

ART. 3 NORME REGOLANTI LA CONCESSIONE

1. La concessione è regolata dalle seguenti norme:

- a) Gli impianti dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati costruiti, rispettandone la tipologia d'uso;
- b) Il concessionario è tenuto ad utilizzare e custodire gli impianti usando la ordinaria diligenza;
- c) il concessionario è in ogni caso responsabile direttamente per danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo e dalla mancata custodia degli impianti salvo il caso fortuito o la forza maggiore.

ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso ha una durata determinata in anni 3 (TRE) decorrenti dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione.

Il concessionario è tenuto a custodire e conservare i beni di cui all'art.1 con la diligenza del buon padre di famiglia ed a restituirli nello stato di fatto in cui li ha ricevuti.

Di tali beni e dello stato in cui si trovano sarà redatto in contraddittorio apposito verbale, all'atto della consegna, sottoscritto dal Responsabile del Comune e dal Concessionario. Il Concessionario può recedere dalla convenzione, per cessazione dell'attività sportiva, con preavviso di almeno due mesi. Gli immobili, le strutture ed attrezzature dovranno essere riconsegnate al responsabile nello stato in cui sono state ricevute, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall'uso diligente degli stessi. Dell'operazione sarà redatto apposito verbale in contraddittorio fra le parti. Eventuali danni che fossero riscontrati, saranno dettagliatamente elencati e quantificati dal responsabile del servizio e dallo stesso comunicato per iscritto al concessionario per il relativo pagamento. La concessione è rinnovabile alla, sua scadenza, previa adozione di nuovo e formale atto del Comune dal quale emerga la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e convenienza.

ART. 5 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune concedente si fa carico, assumendone i relativi oneri organizzativi e le relative spese, di:

- A) - provvedere alla fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua potabile e del combustibile per il funzionamento degli impianti igienico-sanitari;
- B) - provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti, compresa l'illuminazione esterna.

ART. 6 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese all'esecuzione dei seguenti lavori:

- A) - manutenzione ordinaria degli impianti sopra citati, compresi i fabbricati;
- B) - pulizia degli spogliatoi, magazzini, servizi ed aree comprese nei confini di proprietà;
- E) - costante verifica del funzionamento degli impianti fissi e mobili ad essa consegnati, nonché alla custodia degli stessi;
- F) - quotidiana gestione dell'impianto, con custodia, apertura e chiusura dei terreni di gioco e degli annessi spogliatoi, secondo le esigenze dell'utenza e le modalità previste dal regolamento;
- G) - acquisto materiale di consumo sia per la pulizia che per l'uso delle Attrezzature.

ART. 7 LIBERO ACCESSO PER VERIFICA SITUAZIONE IMPIANTI E SANZIONI.

Avrà diritto di accesso in ogni momento agli impianti il responsabile individuato dall'amministrazione Comunale per la verifica della regolare gestione e manutenzione degli impianti stessi. La verifica agli impianti ed alle strutture deve essere eseguita dal responsabile almeno una volta all'anno. Qualora venga riscontrata irregolarità nell'utilizzo degli impianti od inadempienze nei compiti affidati, o qualunque altra inosservanza delle norme stabilite dalla convenzione, il responsabile prescriverà, con lettera, gli interventi necessari a porvi rimedio, assegnando i tempi che - in base al tipo di intervento - di volta in volta valuterà necessari. Qualora il concessionario:

- a) non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Responsabile, pur diffidato una seconda volta per iscritto a farlo;
- b) oppure commetta inadempienza particolarmente grave, il Responsabile, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, disporrà la revoca immediata della concessione.

Sono considerate inadempienze particolarmente gravi le seguenti:

- il danneggiamento, anche attraverso comportamenti emissivi, agli impianti che comportino, per il ripristino, una spesa superiore a € 500,00 soggette a rivalutazione monetaria;

Qualora il concessionario non segua le indicazioni impartite, il funzionario incaricato ne darà comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e provvederà contestualmente alla revoca della concessione.

ART. 8 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE GUASTI.

Il concessionario, dovrà segnalare tempestivamente all'A.C. guasti negli impianti o nella struttura, alla cui riparazione sia tenuto il Comune. Il concessionario è liberato da responsabilità soltanto se provi di aver comunicato per iscritto senza ritardo all'Amministrazione Comunale i lavori da eseguire.

In ogni caso è obbligo del Concessionario segnalare adeguatamente tutte le possibili fonti di pericolo, adottando le cautele opportune per evitare danni a persone o cose.

ART. 9 USO DIVERSO

L'associazione concessionaria si impegna ad utilizzare gli impianti e le sue attrezzature esclusivamente per manifestazioni sportive.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di diretto utilizzo o di accordare l'uso degli impianti ad altri Enti o Associazioni per manifestazioni o attività alle quali si riconosce particolare interesse pubblico e/o sociale.

ART. 10 DANNI

Eventuali danni arrecati all'impianto ed alle sue attrezzature dovranno essere riparati a spese di chi li ha provocati.

Il concessionario resterà comunque responsabile, in solido con l'effettivo utilizzatore in quanto è l'unico responsabile della gestione ed utilizzo degli impianti

ART. 11
RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione comunale resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose ed animali che potessero verificarsi sia all'interno degli impianti che in prossimità, sia per fatti inerenti la gestione che per lo svolgimento delle manifestazioni.

ART. 12
CONTROVERSIE TRA CONCESSIONARIO E COMUNE

In caso di controversie fra Concessionario e Comune, di ricorrerà all'A.G.O. competente per territorio.

ART. 13
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario potrà eseguire opere e lavori di miglioramento degli impianti utili al funzionamento della struttura e al miglior utilizzo sociale e ricreativo degli stessi da parte degli utenti.
In tali ipotesi il concessionario dovrà presentare all'amministrazione una relazione illustrativa con allegati elaborati grafici e preventivo di spesa dei lavori che si intendono effettuare. L'amministrazione, esaminata la richiesta, qualora ne riconosca l'utilità, potrà concedere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori indicati. A lavori eseguiti sarà disposto sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico volto a verificare la conformità di quanto eseguito al progetto autorizzato.
2. Alla scadenza della convenzione, le opere e/o i lavori eseguiti ai sensi del precedente comma rimarranno nella proprietà dell'Amministrazione comunale la quale, qualora ne riconosca l'utilità, previa documentazione delle spese sostenute, concederà al concessionario un indennizzo nella minor somma tra l'importo sostenuto dal concessionario e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna, come risultante dalla stima dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 14
ENTRATA IN VIGORE

Il presente REGOLAMENTO entrerà in vigore decorsi i termini di legge